

CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM) E LA FEDERAZIONE JUDO LOTTA AIKIDO SAMMARINESE E DISCIPLINE ASSOCIATE (FJLAS e d.a.)

La FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, con sede in Roma Ostia, Via dei Sandolini n° 79 - Codice Fiscale 05248370586, nella persona del Presidente pro tempore, Domenico Falcone, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta,

E

la FJLAS, Federazione Judo Lotta Aikido Sammarinese e Discipline Associate, con sede in Serravalle (RSM), Via Rancaglia, 30 - Codice Operatore Economico SM02402, nella persona del Presidente pro tempore Giuseppe Ragini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta,

PREMESSO

Che la particolare posizione geografica della Repubblica di S. Marino ha consolidato nel tempo valori di amicizia e solidarietà con la Repubblica Italiana; che i rapporti di amicizia e cooperazione sportiva esistenti tra il C.O.N.I ed il C.O.N.S., siglati con gli accordi di cooperazione del 31 agosto 1982, del 16 dicembre 1989 e del 7 marzo 2009, hanno, tra l'altro, lo scopo di agevolare e promuovere l'attività sportiva delle ASD/Società Sportive dei due Stati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - I Dirigenti, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici, gli Operatori Sanitari e gli Atleti di ciascuna Federazione possono partecipare, previa autorizzazione della Federazione di appartenenza, a Seminari di Studio, Conferenze Culturali, Corsi di Formazione e Aggiornamento, Convegni Tecnico-Scientifici, Raduni Collegiali e simili organizzati dall'altra Federazione, rimanendo, comunque, vincolati alla Federazione della propria nazionalità.

Art. 2 - Le ASD/Società Sportive affiliate alla FJLAS e d.a., per partecipare all'Attività Agonistica devono affiliarsi direttamente alla FIJLKAM. Esse, comunque, non acquisiscono il diritto di voto ai fini della partecipazione alle Assemblee Federali.

Art. 3 - Le ASD/Società Sportive, i Dirigenti, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici, gli Operatori Sanitari e gli Atleti di ciascuna Federazione devono rispettare tutte le norme regolamentari vigenti. Ciascuna Federazione comunicherà alla consorella le sanzioni disciplinari, rese esecutive, comminate ai propri Tesserati.

Art. 4 - La FIJLKAM e la FJLAS e d.a. si scambiano pubblicazioni, filmati, materiale didattico e quant'altro è inerente alle loro Discipline Sportive.

Art. 5 - La FIJLKAM e la FJLAS e d.a. rafforzano la loro collaborazione nazionale ed internazionale attraverso: a) scambi di esperienze nel campo della costruzione e gestione di Impianti Sportivi; b) scambi di informazioni ed esperienze nel campo della Medicina Sportiva, comprese le tematiche in materia di Doping; c) scambi di informazioni ed esperienze nell'Organizzazione di competizioni internazionali; d) scambio dei Calendari per evitare sovrapposizione di gare o eventi.

Art. 6 – La FIJKAM e la FJLAS e d.a. si impegnano ad inserire nel proprio Sito la presente Convenzione ed a farla rispettare in ogni sua parte.

Art. 7 - Per quanto non contemplato nella presente Convenzione valgono le norme del Protocollo di Cooperazione Sportiva stipulato tra CONI e CONS.

Art. 8 - La presente Convenzione scade il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga. Ciascuna delle parti ha, comunque, facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 2 pagine.

Roma, 16 febbraio 2022

Il Presidente FJLAS e.d.a.
Avv. Giuseppe Ragini



Il Presidente FIJKAM
Dot. Domenico Falcone

